



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente il 18. ciclo di controllo periodico degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero o gas e di potenza non superiore a 1 MW

(del 18 settembre 2017)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLALPAmb) del 17 maggio 2005 e del suo allegato 1;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (OIA) del 16 dicembre 1985 (stato 4 febbraio 2014);
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIA) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013;
- le direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1. ottobre 2014 e relative tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli (TCC);

o r d i n a

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Ciclo dei
controlli e
controllore
incaricato

Art. 1 ¹È ordinato l'inizio del 18. ciclo di controlli, periodo 1° settembre 2017 - 31 agosto 2019, di tutti gli impianti a combustione ad uso domestico o artigianale/industriale.

²L'incarico per l'esecuzione dei controlli è conferito al signor Massimo Soncini di Vacallo, controllore in possesso della regolare autorizzazione cantonale.

Avviso ai
proprietari

Art. 2 ¹I proprietari di impianti che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza ricevono direttamente dal controllore un avviso con l'indicazione della data e dell'ora previste per il controllo tecnico e la verifica degli impianti che saranno effettuati in conformità con le norme in vigore.

²Eventuali richieste motivate di modifica della data o dell'orario devono essere rivolte direttamente al controllore.

³In caso di mancata presenza negli orari fissati è prelevata una tassa amministrativa supplementare.

**Controlli
supplementari
e ordini di
risanamento**

Art. 3 ¹Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle norme in vigore il controllore ordina di procedere alla regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione) da ritornare entro 30 giorni.

²Qualora il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto il controllore ne informa il Municipio che provvederà ad emanare un ordine di risanamento.

³Per controlli richiesti dal proprietario valgono le tariffe previste all'art. 7. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo potrà essere applicata una tassa supplementare di un importo massimo di Fr. 50.--.

**Doveri del
controllore**

Art. 4 Il controllore è tenuto:

- a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto. Nello svolgimento di questo compito egli garantisce la necessaria neutralità. È in particolare escluso lo svolgimento di attività affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causano un conflitto d'interesse con il mandato affidatogli;
- consegnare o trasmettere, su richiesta dei proprietari degli impianti, il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle autorità federali, cantonali, comunali o di altri enti;
- a svolgere i compiti di vigilanza previsti dalle norme cantonali in vigore, tra cui in particolare il compito di sorveglianza della pulizia periodica degli impianti calorici a combustione.

**Doveri del
proprietario**

Art. 5 Il proprietario è tenuto:

- ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio dell'impianto e ad eseguire l'ordinaria manutenzione conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore;
- a presenziare al momento dell'esecuzione dei controlli garantendo l'accesso all'impianto e consentendo l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli;
- a notificare al Municipio la messa in funzione di nuovi impianti così come le modifiche sostanziali degli impianti esistenti, fornendo tutti i dati necessari ai fini dell'aggiornamento del catasto degli impianti;
- a fornire al controllore tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

**Categorie di
impianti**

Art. 6 Gli impianti soggetti ai controlli periodici sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. impianti a uno stadio di potenza alimentati con olio extra-leggero o gas
 - bruciatori a evaporazione (stufe a nafta);
 - bruciatori a gas atmosferico a uno stadio;
 - bruciatori a gas aria soffiata a uno stadio;
 - bruciatori a olio extra-leggero aria soffiata a uno stadio.

2. impianti a due stadi di potenza o a potenza modulante alimentati con olio extra-leggero o gas e impianti a uno stadio di potenza alimentati con due combustibili
 - bruciatori a gas atmosferico a due stadi o modulanti;
 - bruciatori a gas aria soffiata a due stadi o modulanti;
 - bruciatori a olio extra-leggero aria soffiata a due stadi o modulanti;
 - bruciatori sia a olio extra-leggero che a gas a uno stadio.
3. impianti a due stadi di potenza o a potenza modulante alimentati sia a olio extra-leggero che a gas
 - bruciatori sia a olio extra-leggero che a gas a due stadi;
 - bruciatori sia a olio extra-leggero che a gas modulanti;
4. impianti ibridi e di cogenerazione a gas
5. impianti in vena d'aria, impianti radianti e boiler

CAPITOLO II

Tariffe ed incasso

Tariffe per controlli ordinari

Art. 7 Per gli interventi effettuati dal controllore incaricato verranno applicate a carico del proprietario le seguenti tariffe, comprensive della tassa cantonale di Fr. 10.-- per controllo:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Impianti di categoria 1: | Fr. 70.-- per controllo |
| - Impianti di categoria 2: | Fr. 75.-- per controllo |
| - Impianti di categoria 3: | Fr. 85.-- per controllo |
| - Impianti di categoria 4: | Fr. 100.-- per controllo |
| - Impianti di categoria 5: | Fr. 80.-- per controllo |

Altre tasse amministrative

Art. 8 In caso di assenza del proprietario o di impossibilità ad effettuare il controllo il controllore potrà richiedere il pagamento delle seguenti tasse aggiuntive:

- | | |
|---|-----------|
| - appuntamento mancato senza preavviso: | Fr. 50.-- |
| - invio di un richiamo scritto in forma raccomandata: | Fr. 30.-- |
| - supplemento a partire dal terzo appuntamento: | Fr. 20.-- |

Tasse per prestazioni particolari da parte del Comune

Art. 9 In caso di ordini di risanamento non ottemperati il Municipio applica la procedura prevista dall'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Per queste prestazioni il Comune preleverà a carico degli inadempienti le seguenti tasse:

- | | |
|---|------------|
| - diffida per mancato risanamento: | Fr. 200.-- |
| - mancata notifica dell'avvenuto risanamento: | Fr. 150.-- |
| - messa fuori esercizio forzata: | Fr. 350.-- |
| - mancata presenza durante l'esecuzione: | Fr. 150.-- |

Riscossione delle tasse

Art. 10 ¹Le tasse di cui agli artt. 3, 7, 8 e 9 sono dovute dal proprietario dell'immobile in cui è situato l'impianto.

²Le tasse di cui agli artt. 3, 7 e 8 sono incassate direttamente dal controllore in contanti o tramite fattura. In caso di pagamento in contanti il controllore rilascerà seduta stante una ricevuta ed un certificato dell'avvenuto controllo.

³Le tasse di cui all'art. 9 sono incassate dal Municipio tramite fattura.

⁴Una volta cresciute in giudicato le decisioni sull'ammontare della tassa sono esecutive ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

CAPITOLO III

Sanzioni, rimedi giuridici e disposizioni finali

Sanzioni

Art. 11 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa conformemente a quanto previsto dagli artt. 145 e segg. della Legge organica comunale.

Rimedi giuridici

Art. 12 Contro le decisioni emanate dal Municipio in applicazione della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.

Entrata in vigore

Art. 13 ¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. della Legge organica comunale.

²È nel contempo abrogata la precedente ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione del 19 settembre 2005.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dal 21 settembre al 20 ottobre 2017.